

(N. 1691)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1956 (V Stampati Nn. 1767 e 1826)

d'iniziativa dei Deputati TRUZZI e COLITTO

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1956

Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.